

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL'OFFERTA 28 settembre 2016, n. 31 **Società Cooperativa Onlus "San Luca" di Trinitapoli (BT). Rilascio di autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 8 del 28/05/2004 s.m.i., di n. 2 Gruppi Appartamento (art. 3 R.R. n. 7/2002) con n. 3 posti letto ciascuno, in Cerignola (FG) alla via Eugenio Montale n. 4 e alla via Salvatore Quasimodo n. 4.**

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 — Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell'Ufficio Accreditamenti;

Viste le Determinazioni Dirigenziali n. 18 del 18/11/2014 e n. 166 del 26/11/2014 rispettivamente di assegnazione al Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica ed Accredimento e di incarico nell'Ufficio 5— Ufficio Accreditamenti;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/9/2013 — Conferimento incarico di Posizione Organizzativa;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione dello salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale — MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*.

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e governo dell'offerta.

In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Istruttore e dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 7/2002 — *"Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private"* prevede all'art. 3 il *"Gruppo appartamento"*, quale struttura residenziale socio-riabilitativa a minore intensità assistenziale con una dotazione di n. 3 posti letto, che accoglie utenti già autonomizzati in uscita dal circuito psichiatrico riabilitativo.

L'art. 3, comma 1, lettera c), punto 4) della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. dispone che la Regione provvede con determinazione dirigenziale al rilascio e revoca dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie di propria competenza.

L'art. 8 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., ai commi 1 e 2, prevede inoltre che *"tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al Comune"*, allegandovi il certificato di agibilità e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. Il medesimo articolo, al comma 3, stabilisce altresì che *"alla Regione compete il rilascio"*

dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), numero 1.1.", tra cui quella oggetto del presente provvedimento.

La Regione, avvalendosi del Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio, verifica — ai sensi del successivo comma 5 — l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al Regolamento Regionale 13 gennaio 2005, n. 3 e s.m.i. (Requisiti per autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie), nonché ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione, ove prevista, ed in caso di esito positivo di detta verifica rilascia l'autorizzazione all'esercizio.

In relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Cerignola a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione prodotta dal Legale Rappresentante della Società Coop. Sociale Onlus San Luca di Trinitapoli (BT), con Determinazione Dirigenziale n. 124 del 07/05/2014 il Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria (APS) ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., per la realizzazione di n. 2 Gruppi Appartamento con n. 3 posti letto ciascuno, da ubicare entrambi nel Comune di Cerignola al Viale Terminillo snc, al piano secondo dell'immobile catastalmente identificato al foglio di mappa n. 203 particella n. 2426.

Con nota del 01/07/2014 acquisita in pari data dal Comune di Cerignola con prot. n. 15143, integrata da successiva nota del 03/09/2014 acquisita in pari data dal Comune di Cerignola con prot. n. 19549, il legale rappresentante della Società Coop. Sociale Onlus "San Luca" di Trinitapoli (BT) ha comunicato allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Cerignola che "(...) il titolo di disponibilità di uno dei due immobili oggetto di intervento è decaduta, in quanto non convertito in contratto di locazione.", e che "All'uopo è stata individuato, quale idonea alla realizzazione di n. 1 Gruppo Appartamento, altra struttura ubicata sempre in Cerignola allo Via Generale Arimondi, n. 64, al piano primo di un immobile catastalmente identificato al foglio di mappa n. 202, p.IIa n. 174, sub.6 e p.IIa n. 4856, sub. 3.", chiedendo pertanto "il rilascio **dell'autorizzazione alla realizzazione**, ai sensi dell'art. 5 comma 1, lett. a) p.to 1.2.2 della L.R. n. 8 del 28.05.2004 e ss.mm.ii., di un modulo costituito da n. 2 Gruppi Appartamento per n. 6 posti letto complessivi (art. 3 del R.R. n.7/2002 e ss.mm.ii.) nel Comune di Cerignola al Viale Terminillo snc, al piano seconda dell'immobile catastalmente identificato al foglio di mappa n. 203, particella n. 2426 e alla Via G. Arimondi n. 64, al primo piano dell'immobile catastalmente identificato al foglio di mappa n. 202, p.IIa n. 174, sub. 6 e p.IIa 4856, sub. 3, nelle disponibilità dello scrivente Società (...)".

Con nota del 10/09/2014 il Legale Rappresentante della Società Cooperativa Onlus "San Luca" di Trinitapoli ha chiesto al Servizio APS, ai sensi della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio di n. 2 Gruppi Appartamento da n. 3 posti letto ciascuno, da ubicare in Cerignola alla Via Terminillo, piano secondo dell'immobile catastalmente identificato al foglio di mappa n. 203, p.IIa n. 2426, e alla Via G. Arimondi n. 64, primo piano dell'immobile catastalmente identificato al foglio di mappa n. 202, p.IIa n. 174, sub. 6 e p.IIa 4856, sub. 3, allegando all'istanza, tra l'altro:

- copia dell'autorizzazione alla realizzazione prot. n. 3 del 5/9/2014, rilasciata dal Sindaco del Comune di Cerignola alla Società Cooperativa Onlus San Luca con sede in Trinitapoli, Corso Garibaldi n. 213, per la realizzazione di n. 1 Gruppo Appartamento con dotazione di n. 3 posti letto nel Comune di Cerignola alla Via Generale Arimondi, n. 64, al piano primo dell'immobile catastalmente identificato al foglio di mappa n. 202, p.IIa n. 174, sub.6 e p.IIa n. 4856, sub. 3;
- copia dell'autorizzazione alla realizzazione prot. n. 4 del 5/9/2014, rilasciata dal Sindaco del Comune di Cerignola alla Società Cooperativa onlus "San Luca" con sede in Trinitapoli, Corso Garibaldi n. 213, per la realizzazione di n. 1 Gruppo Appartamento con dotazione di n. 3 posti letto nel Comune di Cerignola al Viale Terminillo, al piano secondo dell'immobile catastalmente identificato al foglio di mappa n. 203, p.IIa n. 2426.

Pertanto, con nota prot. n. A00 081/3262/APS1 del 27/10/2014 il Servizio APS ha incaricato il Dipartimento di Prevenzione della ASL FG di effettuare sopralluogo finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti minimi previsti dal R.R. n. 3/2005 presso le sedi dei Gruppi Appartamento innanzi riportate.

Con nota prot. n. 0001135 del 16/01/2015 il Dirigente Responsabile dello *Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)* del Comune di Cerignola ha trasmesso al Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento (PADSA) copia dell'autorizzazione alla realizzazione prot. n. 5 del 15/01/2015, con la quale il Sindaco del medesimo Comune:

“(…)

- Vista l' *Autorizzazione n. 4/2014 del 05/09/2014* alla realizzazione di 1 Gruppo Appartamento per n. 3 posti ubicata in Via Terminillo, piano 2° dell'immobile accatastato al foglio di mappa n. 203, p.lla n. 2426;
- Vista la successiva istanza della Società Cooperativa “San Luca” pervenuta al prot. gen. n. 803 del 13.01.2015 di richiesta rilascio nuova autorizzazione, in sostituzione dell'aut. n. 4/2014 del 05/09/2014, a seguito di cambio ubicazione del gruppo appartamento da Viale Terminillo a Via Eugenio Montale n. 4, piano terzo di un immobile catastalmente identificato al foglio di mappa n. 203, p.lla 2348, sub. 46, nella disponibilità della Società;
- Vista la documentazione tecnica e le planimetrie allegate alla predetta istanza;
- Visto il certificato di agibilità rilasciato dal Servizio Edilizia Privata di questo Ente prot. n. 2/Soc/09 del 29.01.2009 per i locali di cui al presente Atto autorizzatorio
- (...);

ha rilasciato “alla Società Cooperativa onlus “San Luca” con sede in Trinitapoli al Corso Garibaldi, 213 (...) l'autorizzazione alla realizzazione n. **1 Gruppo Appartamento** per n. 3 posti letto complessivi ubicato in Via Eugenio Montale n. 4, al piano terzo di un immobile catastalmente identificato al foglio di mappa n. 203, p.lla 2348, sub. 46”, precisando che “**La presente Autorizzazione sostituisce la n. 4/2014 che si intende a tutti gli effetti annullato.**”.

Successivamente, con nota prot. n. 0011308 del 07/05/2015 indirizzata anche al *Dirigente A.S.L. FG/2 Dipartimento di Prevenzione - Cerignola*, il Dirigente Responsabile dello *Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)* del Comune di Cerignola ha trasmesso al Servizio PAOSA copia dell'autorizzazione alla realizzazione prot. n. 7 del 06/5/2015 con cui il Vice Sindaco del medesimo Comune:

“(…)

- “Vista l' *Autorizzazione n. 3/2014 del 05/09/2014* rilasciata da questo Comune alla realizzazione di 1 Gruppo Appartamento per n. 3 posti da ubicarsi in Via G. Arimandi, 64, al primo piano dell'immobile catastalmente identificato al foglio di mappa n. 202,
- p.lla n. 174, sub. 6 e p.lla 4856, sub. 3;
- Visto che è decaduta la disponibilità dell'appartamento ubicato in Via Gen. Arimondi n. 64;
- Visto che è stata individuata altra idonea struttura per la realizzazione del Gruppo Appartamento di cui trattasi ubicata in Cerignola alla Via Salvatore Quasimodo n. 4, al piano terra di un immobile catastalmente identificato al foglio di mappa n. 203, p.lla n. 2344, sub. 20;
- Vista la documentazione tecnica e la planimetria allegato alla predetta istanza;
- Visto il certificato di agibilità
- (...)

ha rilasciato “alla Società Cooperativa ONLUS “San Luca” con sede in Trinitapoli al Corso Garibaldi, 213 (...) l' *Autorizzazione alla realizzazione di 1 Gruppo Appartamento per n. 3 posti*, nel Comune di Cerignola alla Via Salvatore Quasimodo n. 4, piano terra di un immobile catastalmente identificato al foglio di mappa n. 203, p.lla n. 2344, sub. 20”, precisando che “*La presente annulla e sostituisce l' **Autorizzazione n. 3/2014 del 05/09/2014.***”.

Con nota prot. n. AOO_151/1087 del 04/02/2016, questa Sezione ha comunicato:

- al Dipartimento di Prevenzione ASL FG ***“che l’incarico relativo alla verifica dei requisiti minimi di esercizio presso le sedi ivi indicate di Viale Terminillo snc e di Via G. Arimondi n. 64 in Cerignola, di cui alla nota prot. n. AOO_081/3632/APS1 del 27/10/2014, deve intendersi annullato”***;
- al legale rappresentante della “Società Cooperativa Sociale Onlus San Luca” di Trinitapoli che ***“questa Sezione conferirà un nuovo incarico per la verifica dei requisiti di esercizio presso le sedi indicate nelle autorizzazioni alla realizzazione del Comune di Cerignola prott. nn. 5/2015 e 7/2015 (Via Eugenio Montale n. 4 e Via Salvatore Quasimoda n. 4) successivamente alla trasmissione di relativa istanza di autorizzazione all’esercizio, redatta su modello AutEserc1 di cui alla D.G.R. n. 2095/2004, con allegata la documentazione ivi prevista (...)”***.

Con istanza del 09/02/2016 il Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale Onlus “San Luca” con sede in Trinitapoli (BT) al Corso Garibaldi n. 213, ha chiesto a questa Sezione, ai sensi della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., ***“Il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria di: n. 2 GRUPPI APPARTAMENTO per n. 6 posti letto complessivi, di cui all’art. 3 del R.R. n. 7/2002 e ss.mm.ii., siti nel Comune di Cerignola alla via Eugenio Montale n° 4 e alla via Salvatore Quasimodo n° 4.”***, dichiarando tra l’altro il possesso dei requisiti minimi previsti dai Regolamenti Regionali n. 7/2002 e n. 3/2005 ed allegando in copia:

- Permesso di Costruire n. 23/SOC/06 del 13/07/2006 (Via E. Montale);
- Permesso di Costruire n. 5/SOC/2005 del 09/04/2005 (Via S. Quasimodo);
- Certificato di agibilità prot. n. 2/50C/09/del 29/01/2009 (Via E. Montale);
- Certificato di agibilità prot. n. 8/50C/08 del 07/07/2008 (Via S. Quasimodo);
- copia del diploma di laurea del Responsabile sanitario;
- copia del diploma di specializzazione del Responsabile sanitario in Psicologia Clinica;
- Certificazione di prevenzione incendi;
- Determina Dirigenziale di verifica di compatibilità n. 124 del 07/05/2014;
- Autorizzazione alla realizzazione rilasciata dal Comune di Cerignola con prot. n. 5 del 15/01/2015 (Via E. Montale);
- Autorizzazione alla realizzazione rilasciata dal Comune di Cerignola con prot. n. 7 del 06/05/2015 (Via S. Quasimodo).

Con nota prot. n. AOO_151/2733 del 23/03/2016 la scrivente Sezione ha invitato il Dipartimento di Prevenzione della ASL FG ad effettuare sopralluogo presso la sede di Via Eugenio Montale n. 4 e presso la sede di Via Salvatore Quasimodo n. 4, finalizzato alla verifica dei requisiti minimi previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005 per la tipologia di struttura “Gruppo Appartamento”.

In riscontro alla suddetta nota del 23/03/2016, con Pec del 20/07/2016 il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL FG ha trasmesso ***“in allegata l’esito della verifica”*** con cui il Dirigente Medico del SISP Area Sud ed il Coordinatore dello SPESAL Area Sud del Dipartimento di Prevenzione della ASL FG ***“ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE al rilascio alla ditta Società Cooperativa Onlus “San Luca” per l’autorizzazione all’esercizio di n. 2 Gruppi Appartamento per un totale di n. 6 posti letto.”***

Con nota prot. n. AOO_151/7731 del 29/07/2016 questa Sezione ha comunicato al legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Onlus “San Luca” di Trinitapoli, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ed al Direttore del Dipartimento Salute Mentale dell’ASL FG che ***“nel caso di specie il Responsabile Sanitario dei 2 Gruppi Appartamento, siti nel Comune di Cerignola alla Via Eugenio Montale n°4 e alla Via Salvatore Quasimodo n°4, deve necessariamente essere in possesso di Laurea in Medicina e della specializzazione in Psichiatria (a equipollente)”***, invitando ***“il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Onlus “San Luca” di Trinitapoli, a provvedere alla nomina di un nuovo Responsabile Sanitario della struttura in oggetto,***

in possesso dei previsti titoli accademici, trasmettendone alla scrivente Sezione il nominativo e la relativa documentazione.”.

Con Pec del 09/08/2016, integrata da successiva Pec del 12/08/2016, il Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale Onlus “San Luca” di Trinitapoli, *“in riferimento alla nota del 29/07/2016 PROT. n. AOO151/7731”, ha comunicato “che il nuovo Responsabile Sanitario dei 2 gruppi appartamento siti in Cerignola alla Via Montale, 4 e Quasimodo, 4 è il Dr. Miccoli Luca nato a Trinitapoli il 04/08/1949 di cui si allegano titoli”.*

Successivamente, con Pec del 21/09/2016, ad oggetto *“Cooperativa San Luca”,* la Società Cooperativa Onlus “San Luca” di Trinitapoli ha trasmesso in allegato alla scrivente Sezione la nota del 15.09.2016 con cui il dott. Luca Miccoli *“chiede La permanenza in Servizio quale responsabile sanitario delle due Strutture Gruppo Appartamento site entrambe in Cerignola rispettivamente alla Via Montale, 4 ed alla Via Quasimodo, 4 della San Luca Società Cooperativo Sociale; nei limiti del quarantesimo anno di Servizio, sino al settantesimo anno di età ai sensi dell’articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall’articolo 22 della legge 4 novembre 2010, n. 183”,* attestando *“altresi: sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni non veritiere, di aver versato i contributi a partire dall’arma 1983 fino o tutt’oggi e di non aver raggiunto dunque, allo stato, i quaranta anni di contributi versati”.*

Per tutto quanto sopra esposto, si propone di rilasciare, ai sensi dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 8 del 28/5/2004 s.m.i., alla Società Cooperativa Sociale Onlus “San Luca” con sede legale in Trinitapoli (BT) al Corso Garibaldi n. 213, il cui Legale Rappresentante è il Dott. Lamacchia Saverio, l’autorizzazione all’esercizio di n. 2 Gruppi Appartamento con n. 6 posti letto complessivi, siti nel Comune di Cerignola alla via Eugenio Montale n. 4 e alla via Salvatore Quasimodo n. 4, il cui Responsabile Sanitario è il Dr. Miccoli Luca, nato a Trinitapoli il 04/08/1949, laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Psichiatria, con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della “Cooperativa San Luca” è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico ai fini della variazione, ai sensi dell’art. 11, comma 2 della LR. n. 8/2004 s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione s’intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- allo stato, la struttura non può essere accreditata in quanto è vigente la sospensione dei nuovi accreditamenti di cui all’art. 3, comma 32 della LR. n. 40/2007, il quale prevede che *“fino al completamento degli adempimenti di cui all’articolo 1, comma 796, lettera u) della L. 296/2006 e, comunque, fino a nuova disposizione da parte della Giunta Regionale, sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture private, non accreditate transitoriamente alla data di entrata in vigore della presente legge [31/12/2007 n.d.r.] (...)”.*

VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti
Mauro Nicastro

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'istruttore, dalla P.D. Accreditamenti e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti;

DETERMINA

- di rilasciare, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 8 del 28/5/2004 s.m.i., alla Società Cooperativa Sociale Dnlus "San Luca" con sede legale in Trinitapoli (BT) al Corso Garibaldi n. 213, il cui Legale Rappresentante è il Dott. Lamacchia Saverio, l'autorizzazione all'esercizio di n. 2 Gruppi Appartamento con n. 6 posti letto complessivi, siti nel Comune di Cerignola alla via Eugenio Montale n. 4 e alla via Salvatore Quasimodo n. 4, il cui Responsabile Sanitario è il Dr. Miccoli Luca, nato a Trinitapoli il 04/08/1949, laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Psichiatria, con la precisazione che:
 - in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della "Cooperativa San Luca" è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 11, comma 2 della L.R. n. 8/2004 s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
 - la presente autorizzazione s'intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
 - allo stato, la struttura non può essere accreditata in quanto è vigente la sospensione dei nuovi accreditamenti di cui all'art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007, il quale prevede che *"fino al completamento degli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 796, lettera u) della L. 296/2006 e, comunque, fino a nuova disposizione da parte della Giunta Regionale, sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture private, non accreditate transitoriamente alla data di entrata in vigore della presente legge [31/12/2007 n.d.r.] (.4)".*
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale Dnlus "San Luca" con sede legale in Trinitapoli (BT) al Corso Garibaldi n. 213;
 - al Direttore Generale dell'ASL FG;
 - al Direttore del DSM ASL FG;
 - al Sindaco del Comune di Cerignola (FG).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione SGO (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;

- d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Assistenza Territoriale Psichiatrica Dipendenze Patologiche della Regione Puglia;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 10 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
Giovanni Campobasso